

CITTÀ DI TOLMEZZO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 3 settembre 2015

INDICE	
Capo I - DISCIPLINA GENERALE	
1	Oggetto e Finalità.
2	Tipologia di interventi
3	Soggetti beneficiari
4	Settori di intervento
Capo II – PATROCINIO	
5	Natura del patrocinio - Definizione
6	Procedura per la concessione del patrocinio
7	Effetti della concessione del patrocinio
8	Esclusione dalla concessione di patrocini
CAPO III - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI	
9	Contributi economici
10	Procedimento per la concessione di contributi economici
11	Domanda per la concessione di contributi economici. Modalità di presentazione
12	Provvedimenti di concessione
13	Rendicontazione e provvedimento di liquidazione.
Capo IV – ALTRE FORME DI UTILITA'	
14	Altri interventi e agevolazioni
15	Iniziative e Manifestazioni di rilevante interesse
Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI	
16	Rapporti e responsabilità
17	Disposizioni finali

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Oggetto e Finalità.

1. L'Amministrazione comunale di Tolmezzo, in attuazione dei principi generali fissati dagli artt. 11, 37 e 62 dello Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante concessione di patrocini e mediante erogazione di contributi finalizzati e/o di concessioni agevolate nell'uso di locali, impianti, beni mobili e immobili, comunque di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione, in attuazione del principio generale fissato dall'art.6 dello Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, si riserva la possibilità di assegnare contributi e sussidi a persone meritevoli o che versino in condizioni di disagio non altrimenti sanabili.
3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 – Tipologia di interventi.

1. Gli interventi del Comune relativi, sia alle singole iniziative, che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
 - a) concessione di patrocinio;
 - b) assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;
 - c) assegnazione di sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
 - d) erogazione di sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali ecc.) acquistate direttamente dal Comune;
 - e) riconoscimento di vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.
 - f) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali, prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile, oppure altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.
2. I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".
3. Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, anche prescindendo dalla richiesta pervenuta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari.

1. Soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente articolo 2 sono:
 - a) persone fisiche che abbiano perseguito un interesse pubblico o che versino in situazione di disagio, tale da non garantire il diritto alla qualità della vita;
 - b) enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati e altri organismi e istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro.
2. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini e dei contributi previsti dal presente regolamento anche società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, promozionali comunque non lucrative ed in ogni caso a beneficio della comunità locale.
3. Di norma è accordata priorità e preferenza nel riconoscimento di interventi contributivi a soggetti che hanno sede legale e svolgono la loro attività nel Comune di Tolmezzo. Sono possibili interventi a

favore anche di soggetti aventi sede legale al di fuori del Comune, se ed in quanto l'attività proposta assume rilevanza per la popolazione del comune e/o è ricompresa in specifici programmi e progetti riconosciuti dall'ente come obiettivi strategici dell'azione amministrativa nei rispettivi ambiti di intervento

4. I soggetti che hanno sottoscritto specifiche convenzioni/contratti con l'Amministrazione Comunale, possono usufruire dei benefici oggetto del presente regolamento solo per specifiche manifestazioni e/o eventi organizzati al di fuori dei contenuti del rapporto convenzionale in essere.

Art. 4 - Settori di intervento.

1. Gli interventi indicati al precedente articolo 2 sono finalizzati in particolare al sostegno di iniziative nei seguenti settori di attività del Comune:
 - a) attività di promozione culturale;
 - b) attività educative, formative, sociali e di sostegno a fasce deboli di popolazione;
 - c) attività umanitarie, di promozione della pace, di relazioni internazionali e della memoria;
 - d) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - e) attività di promozione delle discipline sportive e del tempo libero;
 - f) attività di promozione turistica del territorio;
 - g) attività di valorizzazione del tessuto economico locale con particolare riferimento ai prodotti tipici ed all'artigianato di tradizione locale.
2. non rientrano nella disciplina del presente regolamento:
 - a) gli interventi economici e le prestazioni sociali e socio assistenziali di cui alla L.R. 6/06 che rientrano nel Servizio Sociale dei Comuni, le cui funzioni sono proprie dei Comuni e la cui gestione è stata delegata all'A.A.S. n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" per i quali si rimanda agli specifici atti regolamentari;
 - b) gli interventi economici di competenza comunale regolamentati da apposite leggi di settore.
3. Per ciascuno dei settori di intervento elencati al precedente comma 1 sono individuate, con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale o in sede di approvazione annuale del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione), le priorità, gli obiettivi ed i criteri in base ai quali si procederà all'assegnazione dei benefici di cui al presente Regolamento.

Capo II – PATROCINIO

Art. 5 - Natura del patrocinio.

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si specifica che il patrocinio è attestazione di apprezzamento morale e di adesione ad iniziative, manifestazioni o progetti proposti e realizzati dai soggetti indicati al precedente articolo 3 ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie e concesso negli ambiti di intervento specificati all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 6 - Procedura per la concessione del patrocinio.

1. I soggetti interessati ad ottenere, per una delle iniziative di cui all'articolo 2, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano apposita istanza, almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, al Sindaco del Comune.
2. La domanda deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino, anche in forma sintetica, le seguenti informazioni:
 - a) programma dell'iniziativa con specifica indicazione della natura, finalità e modalità di svolgimento;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
 - d) bilancio preventivo delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa.
3. A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte degli uffici competenti, la Giunta Comunale dispone in merito alla richiesta di patrocinio con proprio atto dandone comunicazione scritta ai

richiedenti.

Art. 7 - Effetti della concessione del patrocinio.

1. Il patrocinio si configura nel solo riconoscimento del valore delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati, non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione, né diretto, né indiretto e nella concessione dell'utilizzo del logo del Comune e della dicitura espressa "Con il patrocinio del Comune di Tolmezzo".
2. La concessione del patrocinio autorizza e impegna il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.
3. La concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione comunale l'erogazione di contributi né la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

Art. 8 - Esclusioni dalla concessione del patrocinio.

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando i contenuti comunicativi della stessa e/o le modalità di svolgimento dell'evento dovessero risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

CAPO III - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Art. 9 - Contributi economici.

1. I contributi economici si configurano come un'erogazione di denaro concessa ai soggetti di cui al precedente art. 3, che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
2. I benefici del presente articolo possono essere concessi sia in relazione alle attività continuative, che per singole manifestazioni e progetti specifici coerenti agli obiettivi di cui al presente regolamento.

Art. 10 - Procedimento per la concessione di contributi economici.

1. La Giunta Comunale, nell'ambito dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, definisce per ciascun settore di intervento, gli indirizzi e le priorità nell'assegnazione dei contributi economici tenendo presente i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, comma 1, lett.a), si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) - esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
 - b) - esame della situazione economico – finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
 - c) - esame della situazione alloggiativa;
 - d) esame della situazione lavorativa;
 - e) - esame della situazione parentale.
 - f) esame della relazione socio economica prodotta dal Servizio Sociale dei Comuni.
3. Al fine della concessione di contributi a soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b), che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) - congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
 - b) - efficacia dell'iniziativa ai fini della promozione civile, socio-culturale, economica e di corretti stili di vita della comunità;

- c) esame del livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani), ecc.;
 - d) - rappresentatività del soggetto proponente;
 - e) - tipologia delle spese per le quali è possibile richiedere l'intervento del Comune, fermo restando che a carico dei soggetti di cui all'art. 3) restano le spese di funzionamento dei rispettivi organismi, spese di rappresentanza, ricevimento, e simili.
 - f) - esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.
4. Per l'attribuzione di contributi annuali a soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, in relazione alle specifiche attività istituzionali, si prenderanno in considerazione i criteri di cui al comma 3, lett. a), c) e d) del presente articolo ed inoltre:
- a) - esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;
 - b) numero di persone potenzialmente beneficiarie delle attività dell'associazione
 - c) esame dello statuto dell'ente o dell'associazione.

**Art. 11 - Domanda per la concessione di contributi economici.
Modalità di presentazione.**

1. La domanda di accesso ai contributi economici, deve essere presentata con le seguenti modalità:
 - a. in carta semplice, compilando l'apposito modulo, nel caso riguardino persone in stato di bisogno;
 - b. in carta legale negli altri casi, salvo le eccezioni previste dalla legge.
2. Nel caso di domande non relative a persone in stato di bisogno, la domanda dovrà contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di ente od associazione, denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
 - c) previsione di entrata e di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
 - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - f) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - h) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Tolmezzo".
 - i) data e la firma leggibile.
3. Alla domanda il richiedente dovrà allegare:
 - a) una relazione dettagliata dell'iniziativa o del programma per il quale è richiesto l'intervento;
 - b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto se non già depositato presso il Comune, con l'impegno a depositare le successive variazioni.
4. Le domande di concessione dei contributi indicati al precedente articolo 10, comma 4, devono essere presentate entro il termine del 31 gennaio.

Art. 12 - Provvedimento di concessione.

1. La concessione dei contributi economici si configura come atto di gestione, preceduto da atto di indirizzo della Giunta Comunale demandato alla competenza dei Responsabili delle aree funzionali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai quali sono state assegnate le rispettive risorse nell'ambito del P.E.G. annuale o in eventuali successive integrazioni allo stesso.

2. Il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti articoli 10 e 11, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla Giunta Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo del Comune. Tale termine non si applica alle domande di contributo di cui all'art. 10 comma 4.
3. La Giunta Comunale entro i quindici giorni successivi, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva, sentite le Commissioni Consiliari di Assessorato ove istituite, in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena scaduti i termini di pubblicazione della delibera.
4. I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda. La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

Art. 13 – Rendicontazione e provvedimento di liquidazione.

1. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 9 del presente Regolamento avviene dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposito rendiconto, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con il quale lo stesso relaziona nel dettaglio sull'attività svolta indicando le spese effettivamente sostenute e le eventuali entrate correlate all'iniziativa ammessa a contributo.
2. L'autocertificazione deve elencare nel dettaglio i documenti contabili attestanti le spese sostenute ed in possesso del soggetto beneficiario.
3. In ossequio al principio di semplificazione amministrativa, la liquidazione dei contributi potrà avvenire con le seguenti possibili modalità:
 - a) in un'unica soluzione, contestualmente al provvedimento di assegnazione, qualora il contributo concesso si riferisca ad un'attività già conclusa e rendicontata secondo le modalità di cui al precedente comma 1;
 - b) in un'unica soluzione, con provvedimento successivo all'assegnazione, adottato a chiusura dell'iniziativa e dopo la presentazione del rendiconto complessivo.
 - c) in più soluzioni nei casi in cui venga anticipata una quota per permettere l'avvio delle attività e il saldo venga liquidato a rendiconto dopo la conclusione.

Capo IV – ALTRE FORME DI UTILITA'

Art. 14 - Altri interventi e agevolazioni.

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con:
 - a) la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
 - b) la prestazione di servizi, riduzione di tariffe, e/o altre forme di intervento comunque dirette a portare un vantaggio economico.
2. Il soggetto richiedente gli interventi ricompresi nel presente articolo provvede a presentare la relativa domanda dettagliando le singole e diverse fattispecie e le motivazioni e/o le manifestazioni, iniziative, attività, che intende promuovere con riferimento al vantaggio economico richiesto.
3. Qualora la richiesta rientri nell'ambito di agevolazioni già sancite da altri regolamenti comunali e/o disciplinari di uso di beni in vigore, l'ufficio competente provvede direttamente alla determinazione delle agevolazioni richieste. Nel caso in cui quanto richiesto non rientri nelle fattispecie di cui al precedente comma, la Giunta Comunale esprime nel merito il proprio indirizzo.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi.

Art. 15 – Iniziative e Manifestazioni di rilevante interesse.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire, per manifestazioni, eventi, progetti di particolare interesse e rilevanza, in quanto afferenti ai programmi strategici dell'Ente, mediante:
 - a) assunzione diretta di specifiche tipologie di spesa da parte dell'ufficio competente nella materia oggetto della manifestazione, evento e/o progetto;
 - b) specifiche forme di collaborazioni, compartecipazioni, contributi che verranno di volta in volta definite a favore del soggetto organizzatore, nel contesto dell'approvazione dell'iniziativa/progetto.
2. Per le fattispecie di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvede al di fuori del procedimento di cui al precedente articolo 10, comma 1, garantendo, ove necessario, specifiche ed ulteriore fonti di finanziamento.
3. Nel caso degli interventi di cui alla precedente lettera b), rimangono fermi, in particolare, gli obblighi previsti all'articolo 13 del presente regolamento.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Rapporti e responsabilità.

1. Il comune di Tolmezzo rimane in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e soggetti terzi a terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Laddove non venga rispettato il programma dell'iniziativa per la quale il contributo è stato richiesto, il Comune procede alla revoca del contributo assegnato.

Art. 17 - Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle norme in materia derivanti da fonti sovraordinate.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.
3. Da tale data sono abrogati il "Regolamento per la concessione del patrocinio della Città di Tolmezzo", approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 28/06/2001, ed il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni", approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 9/11/1990, nonché tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.
4. Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
5. Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza oltre che presso l'Ufficio di Segreteria, anche presso i seguenti uffici:
 - Sportello del cittadino - URP;

- Ufficio Assistenza e Attività Sociali;
- Ufficio Cultura Sport e Attività Ricreative.